

Corte di Cassazione sez. III civ. – 24 febbraio 2011, n. 4495 – Pres. Preden
– Rel. Amatucci

Autostrade - Sinistri – Situazione di pericolo connaturata al tipo di infrastruttura - Responsabilità del gestore della rete autostradale – Art. 2051 c.c. - Configurabilità – Estensione e uso generalizzato della infrastruttura viaria – Irrilevanza

La responsabilità del gestore della rete autostradale per i danni subiti dagli utenti in caso di sinistro, non può essere esclusa a priori sul presupposto della imprevedibilità della situazione di pericolo o della impossibilità di controllare l'intera infrastruttura viaria essendo, al fine, necessario verificare la natura della situazione di pericolo che ha determinato il sinistro.

In particolare, la responsabilità del gestore può essere esclusa solo nel caso in cui il sinistro non sia riconducibile ad una circostanza connaturata alla stessa struttura della rete autostradale e sempre che l'evento dannoso si sia verificato prima che il gestore potesse concretamente intervenire per rimuovere o quantomeno segnalare la situazione di pericolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Alle 8.50 del 22.12.1990, sull'autostrada A 11 in direzione Migliarino Lucca, l'autovettura di (omissis) s.r.l. slittò sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urtò il guard-rail e riportò danni.

La proprietaria agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo.

La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò la domanda con sentenza n. 1397/03.

Ritenne che l'art. 2051 c.c. non potesse trovare applicazione e che la responsabilità ex art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e in quell'area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.

2.- L'appello di (omissis) s.r.l. è stato rigettato dalla corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai principi enunciati dalla corte di Cassazione (Cass., nn. 12314/98 e 921/98), l'art. 2051 c.c. era inapplicabile per l'impossibilità di controllo della rete autostradale da parte della concessionaria, mentre della responsabilità di Autostrade ex art. 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo giorno dell'inverno, "il gelo non è fenomeno che possa essere preventivato come sussistente quotidianamente" e perché della presenza di ghiaccio la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima.

L'appellante è stata condannata anche alle spese.

3.- Ricorre per cassazione (omissis) s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per l'Italia s.p.a..

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento al nuovo

orientamento in tema di applicabilità dell'art. 2051 c.c. al gestore di autostrade; col secondo per vizio di motivazione per avere la corte d'appello ritenuto che la situazione di pericolo fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo dove il fatto era avvenuto, e senza considerare né la mancanza di segnalazioni di pericolo né che, nel lasso di tempo intercorso tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di ghiaccio ed il momento dell'evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli utenti.

3.- Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.

In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03, cui s'è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai principio consolidato quello secondo il quale *per le autostrade, contemplate dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l'apprezzamento relativo alla effettiva "possibilità" del controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. Nell'applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a repentaglio l'incolumità degli utenti e l'integrità del loro patrimonio.*

Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo, l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando esso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Si è anche reiteratamente chiarito che *il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento* (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.

4.- Da tali principi la corte territoriale s'è discostata laddove ha escluso l'applicabilità dell'art. 2051 c.c..

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, che deciderà sul gravame di (omissis) s.r.l. nel rispetto degli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione.